

Ill.mo Giudice di Pace di xxx

Oggetto: Ricorso in opposizione ex art.6 Decreto Legislativo n.150/2011 a provvedimento del Prefetto xxx - xxx AREA xxx notificato il xxx e riferito a violazione del codice della strada di cui al verbale n.xxx riguardante una violazione riscontrata dalla Polizia Municipale di xxx (violazione del xxx nel Comune di xxx sulla variante Aurelia al Km xxx direzione SUD) – Riferimento protocollo procedimento xxx.

PARTE RICORRENTE: nome cognome (C.F. xxx) in proprio, nata a xxx il xxx e residente in xxx luogo quest'ultimo eletto anche a domicilio ai fini della presente opposizione con l'ulteriore specificazione che le relative comunicazioni di udienza, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n.22881/2010 nonché ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., potranno essere inviate al seguente numero di posta elettronica: xxx oppure all'indirizzo pec: xxx oppure ancora al seguente numero di fax: xxx;

Parte resistente: Comune di xxx in persona del Sindaco pro tempore, corrente in xxx Via XX xxx;

L'opponente tiene a precisare di avere preliminarmente impugnato, con ricorso ex art.203 c.d.s. (**all. n.1**), il provvedimento amministrativo riferito alla violazione al codice della strada ex art.142/8' comma del c.d.s. relativa al verbale n.,xxx e compiuta, secondo quanto sostenuto dalla Polizia Municipale di xxx, il xxx.

In particolare sul verbale contestato in forma immediata veniva specificato che il conducente del mezzo sanzionato il giorno 31.7.18 nel Comune di xxx superava di Km/h 17,00 il limite di velocità massimo.

La scrivente si opponeva al provvedimento sanzionatorio posto in essere chiedendone l'annullamento del medesimo ma l'organo prefettizio, con ordinanza ingiunzione emessa xxx, ha tuttavia respinto il ricorso di cui sopra ingiungendo così il pagamento della complessiva somma di EURO 346,80 (**all. n.2**).

A tal proposito l'opponente rileva che detto provvedimento amministrativo appare ingiusto e vessatorio sotto vari aspetti; si rende pertanto necessario proporre ricorso avverso la suddetta decisione per i seguenti

MOTIVI

1) Manifesta lesione dei dettami di cui agli articoli 24 e 97 della Costituzione stante l'omessa precisazione, sulla ordinanza-ingiunzione adesso opposta, del rispetto o meno dei termini perentori endoprocedimentali di cui all'art.203 comma 1 bis e seguenti del c.d.s.

L'organo Prefettizio nell'emettere la presente ordinanza-ingiunzione non ha specificato in alcun modo se i termini endoprocedimentali di cui all'art.203/comma 1 bis e seguenti del c.d.s. siano stati o meno rispettati da parte dell'organo accertatore oltre che da quello prefettizio.

A causa di tale carenza non siamo in grado di stabilire se sempre il presente provvedimento amministrativo sia stato emesso o meno in un arco temporale ormai decaduto.

Ovviamente una simile lacuna vizia di nullità sempre il presente provvedimento prefettizio peraltro lesivo anche del diritto alla difesa (principio questo espressamente tutelato dall'art. 24 della Costituzione) non consentendo infatti una ordinanza-ingiunzione emessa nelle siffatte modalità di stabilire il rispetto o meno di certi termini perentori endoprocedimentali. A conferma della nullità e/o inesistenza dell'atto adesso opposto si veda quanto deciso dal Giudice di Pace di Pontedera mediante decisione n.795/2013 (**all. n.3**) nonché dal Prefetto di Rieti con provvedimento del 10.6.2010 (**all. n.4**).

2) MANCATA INDICAZIONE, SULL'ORDINANZA NOTIFICATA, DELLA DELEGA CHE LEGITTIMEREBBE IL DIRIGENTE DELL'AREA III AD EMETTERE SIMILI PROVVEDIMENTI ED ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DA PARTE DELL'ORGANO PREFETTIZIO.

L'adottato provvedimento risulta privo di delega in favore del Dirigente dell'Area III: a tal proposito è opportuno ricordare come la Sentenza emessa il 14 novembre 2002 dal Giudice di Pace di Oria (**all. n.5**) abbia affermato - conformemente alla Sentenza della Corte di Cassazione, sezione Penale, del 28 marzo 1987 n. 3031 - che «l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa, quale manifestazione di volontà autonoma ed indipendente, non possa di fatto essere emessa da soggetti che, benché svolgano funzioni dirigenziali nell'ambito dell'ordinamento dell'Ente Territoriale del Governo di appartenenza, risultino tuttavia privi di formale delega di competenza loro specificatamente conferita dal Prefetto». Il Giudice di Pace di Oria nella predetta sentenza ha precisato che « l'esercizio del potere di delega debba di fatto essere sempre esplicito erga omnes sia nell'intestazione che nella sottoscrizione del provvedimento medesimo oggetto di delega».

La Corte di Cassazione, sezione I civile, con sentenza n. 2085 del 02 febbraio 2005 (**all. n. 6**) - e dello stesso tenore è apparsa la sentenza della Corte di Cassazione, sezione I civile, n. 9441 del 12 luglio 2001 - ha ulteriormente ribadito il suddetto concetto giuridico con l'ulteriore specificazione (trattando un'ordinanza-ingiunzione) che «l'ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al prefetto, è legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, [...] ciò in quanto questi [il Prefetto reggente] può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento; per la firma di altri funzionari vice prefetti sussiste, invece, l'esigenza di espressa delega per iscritto».

Pertanto, ogni qual volta il Prefetto non operi la personale firma del provvedimento e lo stesso non venga sottoscritto dal Vice Prefetto Vicario o da altro dirigente a ciò – e per scritto - precipuamente delegato, non sarà rispettata la corretta riferibilità dell'atto (ordinanza) all'organo (Prefetto) dal quale esso deve promanare quale unico soggetto legittimato alla sua predisposizione.

Orbene, in relazione all'ordinanza oggetto di questa impugnazione, **manca la sottoscrizione personale da parte del Prefetto e manca la precipua delega da parte dello stesso in favore del Vice Prefetto.**

Il provvedimento in esame, pertanto, risulta affetto da un vizio di nullità, certamente non sanabile ex post ai sensi dell'art.21 octies legge n.241/90, tale da comportare la caducazione - ex tunc - di qualsivoglia profilo di illiceità amministrativa a carico dell'opponente.

3) Illegittimità dello strumento utilizzato dagli agenti accertatori al fine di rilevare la contestata infrazione.

L'opponente in fase di ricorso chiedeva una verifica atta a sindacare quali controlli fossero stati adottati dall'organo di Polizia verbalizzante prima dell'utilizzo dello strumento rilevatore di infrazioni (xxx).

Tutto ciò considerando anche che sin dal 26.6.2015 (quindi dopo la sentenza della Corte Costituzionale rubricata al n.113/2015 quest'ultima avente ad oggetto le dovute periodiche tarature annuali) è stata emessa una Circolare da parte del Ministero dell'Interno e rubricata al n.300/A/4745715/144/5/20/5 (**all. n.7**) la quale ha momentaneamente imposto a qualunque organo di polizia di fatto il non utilizzo dello strumento TELELASER ULTRACAM (**dato che il medesimo opera sotto il diretto controllo di un operatore di polizia ed è dotato di un sistema di autodiagnosi dei guasti e poiché la relativa funzionalità è verificabile dall'operatore stesso, prima di iniziare l'attività di controllo si è reso opportuno da parte del Ministero intervenire attraverso una procedura di verifica periodica di funzionalità attraverso preventiva ricerca di mercato e ciò ai fini del rispetto dei principi enunciati dalla Consulta**) in attesa di verificare presso quale centro accreditato detti apparecchi possano essere periodicamente controllati.

Parte resistente nella sua memoria ha dimostrato di avere fatto verificare lo strumento utilizzato alla stessa ditta costruttrice (e quindi contravvenendo al Ministero degli Interni il quale come noto svolge una attività ispettiva oltre che di controllo sull'operato di tutti gli organi di polizia) peraltro senza alcun controllo da parte dell'organo di polizia stessa.

Si consideri peraltro che una semplice delega a ditta privata senza alcun potere di sorveglianza dell'organo di polizia stessa, anche in assenza della circolare di cui sopra, è da considerare di per sé illegittima.

A dimostrazione di quanto sin qui rilevato, si veda quanto deciso dal Giudice di Pace di Pisa mediante sentenza n.1353/2012 (**all. n.8**).

Allo stato attuale pertanto il rilievo posto in essere dagli agenti accertatori appare manifestamente illegittimo a causa di un evidente eccesso di potere; non dimentichiamo poi che il Ministero degli Interni non si è ancora pronunciato dopo l'emissione della già citata circolare.

4) Illegittimità della cartellonistica fissa utilizzata al fine di preavvertire i controlli elettronici della velocità e ciò con chiara lesione dei dettami di cui all'art.142/6' comma bis c.d.s.

Sull'originario ricorso l'opponente sosteneva di fatto una chiara lesione da parte degli organi accertatori dei dettami di cui all'art.142/6' comma bis c.d.s. e ciò in quanto gli agenti, ai fini dei rilievi, risultavano avere utilizzato cartellonistica collocata in postazione fissa benché la pattuglia si trovasse in postazione mobile.

In via preliminare la scrivente ricorda che di fatto l'adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee, come nel caso di specie, non risulta assolutamente coerente con la tipologia utilizzata e con l'esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in genere rispondere.

A maggior conforto di quanto appena esposto viene prodotta copia della sentenza n.49/2010 Giudice di Pace di Borgo A Mozzano (**all. n.9**).

Né parte resistente può, sempre ad avviso della opponente, sostenere la frequenza e sistematicità dei controlli effettuati (a conferma della legittimità del provvedimento

amministrativo posto in essere) in quanto il numero di detti controlli indicato sulla memoria dell'ente resistente, appare piuttosto esiguo.

Per i sopra citati motivi, oltre che per tutti gli altri indicati sull'originario ricorso,
RICORRE CONTRO IL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO

xxx

e per tale motivo rivolgendosi alla S.V. Ill.ma affinché, previo assolvimento della procedura di rito e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, si compiaccia dichiarare:

1) in tesi, inesistente, ovvero nullo o, comunque inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti dell'opponente l'ordinanza-ingiunzione opposta revocando tutte le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge;

2) In ipotesi, a causa delle motivazioni sopra esposte, qualora dovesse essere confermato il provvedimento già adottato, viene chiesta la rideterminazione della sanzione pecuniaria nel minimo edittale prevista all'epoca della contestata violazione, spese legali compensate.

Con l'ulteriore ed ovvia richiesta in ogni caso, nel frattempo, della provvisoria sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo n.150/2011, oltre che di ogni riserva in via istruttoria.

xxx, lì xxx

(xxxx xxxxxx)

**SI DICHIARA AI SENSI DELL'ART.14, COMMA 2 DPR 115/2002
CHE IL VALORE DELLA PRESENTE CAUSA E' DI EURO 346,80
E PERTANTO VIENE VERSATO IL CONTRIBUTO UNIFICATO DI
EURO 43,00.**